


SPORT NAZIONALE



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Approvato dalla Giunta Esecutiva del C.N.S.Fiamma, a Roma nella riunione del 25/09/2005

INDICE

INDICE	PAG.02
Art. 1 PRINCIPI GENERALI.....	PAG.03
Art .2 VINCOLO DI GIUSTIZIA.....	PAG.03
Art .3 CLAUSOLA COMPROMISSORIA, COLLEGIO ARBITRALE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.....	PAG.03
Art. 4 ADESIONI ED OBBLIGHI.....	PAG.04
Art. 5 RESPONSABILITA' DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI...	PAG.05
Art. 6 FRODE SPORTIVA, ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNZIA	PAG.05
Art. 7 LA COMMISSIONE D'APPELLO.....	PAG.06
Art. 8 IL GIUDICE SPORTIVO.....	PAG.06
Art 9 IL PROCURATORE ALLE LITI.....	PAG.06
Art.10 ASTENSIONE E RICUSAZIONE.....	PAG.07
Art 11 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E GIUDIZIO DI PRIMA ISTANZA	PAG.08
Art.12 GIUDIZIO DI SECONDA ISTANZA.....	PAG.09
Art.13 PROCEDIMENTO DI REVISIONE.....	PAG.10
Art 14 SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DELLE SOCIETA' SPORTIVE	PAG.10
Art.15 SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI.....	PAG.10
Art 16 MISURA DELLE SANZIONI – LA CONTINUAZIONE.....	PAG.10
Art 17 TENTATIVO DI INFRAZIONE.....	PAG.11
Art 18 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	PAG.11
Art.19 CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	PAG.12
Art 20 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.....	PAG.12
Art 21 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI	PAG 12
Art 22 SOSPENSIONE CAUTELARE.....	PAG.12
Art 23 LA PRESCRIZIONE.....	PAG.13
Art 24 NOTIFICHE.....	PAG.13
Art 25 LA RIABILITAZIONE.....	PAG.14
Art 26 AMNISTIE, INDULTI E GRAZIA.....	PAG.14
Art 27 ENTRATA IN VIGORE.....	PAG.15

Art. 1. - Principi generali

- 1) Gli Affiliati, i loro Dirigenti, i loro Soci ed i Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale. Devono inoltre ispirarsi ai principi etici contenuti nella "*CARTA DEONTOLOGICA DEI VALORI*", documento d'indirizzo espressamente approvato dal Centro Sportivo Nazionale Fiamma.
- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico e delle disposizioni emanate dai competenti Organi, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, con particolare riferimento all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 3) Tutti gli Affiliati, Dirigenti o Tesserati che intendono ricorrere agli Organi di Giustizia, devono versare al C.N.S.Fiamma la Tassa di Avvio Procedura pari a euro 1.000,00 (mille/00). La somma sarà trattenuta dall'Ente fino a conclusione dell'ultimo giudizio. Se il ricorso era motivato, verrà restituita per intero al ricorrente, se il ricorso era immotivato o parzialmente immotivato, la somma sarà interamente incamerata dall'Ente a copertura delle spese sostenute.
- 4) Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
- 5) Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dal C.N.S.Fiamma.
- 6) La sospensione può essere richiesta, in casi di particolare gravità, nei confronti dei Dirigenti sia centrali che periferici sottoposti a procedimento disciplinare; essa dura fino alla definizione, in qualsiasi grado, del procedimento stesso.

Art. 2. - Vincolo di giustizia

- 1) Tutti coloro che aderiscono all'Ente si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle interne per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Ente.
- 2) Il Presidente Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. La deroga deve essere sempre concessa quando si tratta di fatti connessi a delitti dolosi perseguibili d'ufficio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione si intende concessa.
- 3) L'inosservanza del presente vincolo di giustizia e della successiva clausola compromissoria comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

Art. 3. - Clausola compromissoria, Collegio Arbitrale, tentativo di conciliazione

- 1) Tutti coloro che aderiscono all'Ente, riconoscendo l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sportiva siano risolte nell'ambito della comunità sportiva dell'Ente, accettano senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi di Giustizia Sportiva.
- 2) Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all'altra parte ed alla Segreteria Generale. Tale dichiarazione dovrà contenere l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. La dichiarazione della

parte che chiede la formazione del Collegio, deve contenere anche l'indicazione del proprio Arbitro nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo.

3) Il Presidente è scelto d'accordo dagli Arbitri delle due parti. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Segreteria Generale su richiesta della controparte che abbia già provveduto alla nomina del proprio .

Qualora la controversia verta contro l' Ente è possibile ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport per il tentativo di conciliazione.

4) Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti Punti 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.

5) Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente , ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.

6) Nello svolgimento dei loro compiti gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.

7) Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre - allegati alla istanza di arbitrato - memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche.

Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato .

La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Generale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione.

La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Generale.

La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.

9) La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei confronti dell'inadempiente.

10) Le controversie che contrappongono l' Ente a soggetti affiliati e/o tesserati e quelle tra soggetti affiliati e/o tesserati sono sottoposte ad istanza dell'Ente ovvero del soggetto affiliato e/o tesserato al tentativo obbligatorio di conciliazione a condizione che non sia stata ancora attivata procedura arbitrale di cui ai punti che precedono .

11) Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI.

Art. 4. - Adesione ed obblighi

1) Tutti coloro che intendono far parte dell'Ente devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Organico e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi del C.N.S.F.

2) Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.

Essi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi dell'Ente e gli Ufficiali di Gara e hanno l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine dell'Ente, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità delle sue Società Sportive e dei suoi Tesserati.

3) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

Art. 5. - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

1) Gli Affiliati, i loro Dirigenti, i loro Soci ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e/o presunta.

I Dirigenti sociali muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi competenti non può essere invocata in nessun caso.

2) Gli Affiliati rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato dei propri Rappresentanti, Dirigenti, Soci e Tesserati, nonché dei comportamenti degli accompagnatori e sostenitori.

Essi rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico nel corso delle competizioni da loro organizzate; in caso di incidenti, anche nelle immediate adiacenze dei luoghi di gara, la mancata preventiva richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante specifica in eventuale concorso con le aggravanti comuni dell'Art. 18 del presente Regolamento.

3) E fatto divieto agli Affiliati di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'Art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 1995 n. 45 recante: "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche" o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti.

Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte Persone e/o Società Sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata - con sentenza passata in giudicato - l'estraneità di tali Persone e/o Società Sportive ai fatti stessi.

4) Gli Affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.

Art. 6. - Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denuncia

1) La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente e del Dirigente accompagnatore.

Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art. 1) della Legge 401\1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti

ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.

L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.

2) Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti ed ogni altro valido documento-di riconoscimento.

3) Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati ed i Tesserati di cui al precedente Art. 5 che compiano o consentano, o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.

4) Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore alle liti.

Art. 7. - La Commissione d'Appello

1) La Commissione d'Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente dell'Ente.

I componenti della Commissione d'Appello devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età.

la Giunta nella prima riunione utile, provvede alle nomine reintegrative.

In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.

3) La Commissione d'Appello decide in via definitiva, salvo quanto disposto nell'Art. 47 dello Statuto, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore alle liti. In quest'ultimo caso la decisione può essere riformata in senso più sfavorevole all'incolpato.

4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul sito dell'ente.

Art. 8. - Il Giudice Sportivo

1) Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti sono nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore alle liti.

3) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore.

4) Il Giudice Sportivo può confermare o revocare il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dei Dirigenti sottoposti a procedimento disciplinare.

5) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul sito dell'Ente.

Art. 9. - Il Procuratore alle liti

1) Il Procuratore alle liti e gli eventuali Sostituti sono nominati dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza.

2) Il Procuratore alle liti:

a) riceve, tramite la Segreteria Generale, le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;

- b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del presente Regolamento e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
- c) dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
- d) può ricorrere alla Commissione d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
- e) può immediatamente applicare il provvedimento di sospensione nei confronti dei Dirigenti sottoposti a procedimento ove espressamente richiesto dal denunciante e in casi di particolare gravità.
- f) presenza, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione d'Appello.

Art. 10. - Astensione e Ricusazione

1) Ciascun componente degli Organi di Giustizia Sportiva può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) Se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) Se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
- e) Se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) Se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) Se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) Se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
- g) Ciascun componente degli Organi di Giustizia Sportiva è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti Lettere a), b), c) ed e). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2) La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal Procuratore alle liti, deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente; deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.

3) Sulla ricusazione e sostituzione decide la Commissione d'Appello.

Se viene ricusato un componente della Commissione d'Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.

Se la ricusazione riguarda i componenti della Commissione, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. Se riguarda il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.

4) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

5) Il provvedimento di accoglimento della istanza di ricusazione deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

6) In caso di rigetto l'istante è tenuto al versamento di una somma determinata dalla Giunta all'inizio di ogni quadriennio a titolo di penale.

7) Il Procuratore non può essere ricusato.

Art. 11. - Avvio del procedimento e giudizio di prima istanza

1) Il Procuratore instaura il procedimento disciplinare a seguito di:

- a) atto ufficiale di un Organo dell' Ente;
- b) rapporto di un Ufficiale di Gara per violazioni commesse dagli Associati in occasione di manifestazioni sportive;
- c) denuncia di Associati appartenenti all' Ente;
- d) ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga, purché identificata.

2) Gli atti ufficiali di un Organo dell'Ente e i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a che non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati.

3) Tutte le denunce e i rapporti vanno inviati al Procuratore tramite la Segreteria Generale, fatto salvo quanto previsto nell'Art. 6, Punto 4) del presente Regolamento.

4) Il Procuratore procede direttamente all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare.

5) Il Procuratore inizia l'azione disciplinare notificando all'incolpato il capo di imputazione relativo alla violazione che gli si attribuisce.

L'imputazione deve essere formulata in forma concisa e chiara allo scopo di permettere l'approntamento della difesa in relazione ai fatti contestati e contenere l'assegnazione di un termine, non inferiore a venti giorni, per le proprie deduzioni. Entro tale termine l'incolpato può prendere visione degli atti presso la Segreteria Generale

6) L'istruzione si svolge attraverso l'acquisizione dei documenti esistenti sui fatti oggetto del procedimento, nonché attraverso escussione dei testi menzionati negli atti ufficiali e di quelli eventualmente indicati dall'incolpato nella prima difesa.

7) Il Procuratore può acquisire dichiarazioni scritte dei suddetti testimoni in luogo dell'audizione orale, salvo a disporre, quest'ultima se opportuno o necessario. In materia di frode ai sensi della L. 401\89 il Procuratore può richiedere copia degli atti al magistrato penale.

E facoltà del difensore svolgere indagini per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, da sottoporre sia al Procuratore sia al Giudice Sportivo investito del procedimento in primo grado perché ne tengano conto ai fini delle loro determinazioni.

8) Conclusa l'istruttoria il Procuratore, se non procede ad archiviazione, rimette gli atti al Giudice Sportivo con le proprie richieste. La Segreteria Generale trasmette, quindi, all'incolpato copia conforme della richiesta di rinvio a giudizio o di proscioglimento. Non può essere superato, in alcun caso, il termine di tre mesi dall'inizio delle indagini.

9) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore. Il Giudice Sportivo, se ritiene di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti, fissa la data dell'udienza che va comunicata almeno cinque giorni prima all'incolpato, che può fare immediata richiesta di essere personalmente sentito,

10) La sentenza conclusiva, concisamente ma compiutamente motivata, deve essere notificata all'incolpato e al Procurato e pubblicata sul sito.

Non può essere superato, in alcun caso il termine di tre mesi tra la richiesta di rinvio a giudizio ed il deposito della sentenza.

11) La decisione di primo grado, con la notifica all'interessato, diviene immediatamente esecutiva. Tuttavia, ove sia proposto appello, il Presidente della Commissione d'Appello, su istanza motivata dell'interessato medesimo, può sospenderne l'esecuzione qualora ricorrano gravi, giustificati e comprovati motivi.

Art. 12. - Il Giudizio di seconda istanza

1) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello da parte dell'incolpato o del Procuratore, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento. Le stesse parti possono, inoltre, proporre appello incidentale nel termine di venti giorni dalla notifica dell'appello di controparte.

2) Il ricorso, accompagnato dalla tassa stabilita dalla Giunta all'inizio del quadriennio olimpico, deve contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi specifici dell'impugnazione, le eventuali richieste di essere sentiti dalla Commissione e la firma dell'appellante.

Per le Società Sportive è legittimato a proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza legale è desunta dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso la Segreteria per l'anno sportivo in cui il ricorso è proposto.

3) Il ricorrente non può dedurre in appello nuove domande, nuove questioni o nuove prove che, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

Esse sono deducibili se egli dimostri di non aver potuto prospettarle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.

La Commissione d'Appello può disporre d'ufficio soltanto accertamenti e mezzi di prova che appaiano assolutamente indispensabili per la corretta decisione.

Ulteriori mezzi di prova possono essere nuovamente chiesti soltanto quando la relativa istanza, già proposta in primo grado, sia stata rigettata.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.

4) La Commissione d'Appello:

a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante salvo che non vi sia espressa istanza nell'appello incidentale del Procuratore;

b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo giudizio;

c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

5) Il rigetto del ricorso comporta automaticamente l'esecuzione della decisione che sia stata sospesa ai sensi del Punto 11) dell'Art. 11 e l'incameramento della relativa tassa.

6) Le decisioni emesse in seconda istanza sono inappellabili e definitive, salvo il disposto del successivo Art. 13.

E fatta salva la facoltà di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, nei termini e modalità stabiliti dall'Art. 12 dello Statuto del CONI e dal relativo Regolamento, ai soli fini del tentativo di conciliazione.

7) il procedimento di appello deve concludersi nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'impugnazione.

Art. 13. - Procedimento di revisione

- 1) Le sentenze divenute definitive possono essere oggetto di revisione:
 - a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza disciplinare irrevocabile emessa dagli Organi dell' Ente ;
 - b) se dopo la condanna disciplinare sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente l'insussistenza del fatto o, qualora l'esistenza di questo non sia dubbia, che l'incolpato non lo ha comunque commesso;
 - c) se, in particolare, la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.
- 2) L'istanza di revisione deve essere inoltrata, anche a mezzo di procuratore speciale, alla Commissione d'Appello, anche se la sentenza passata in giudicato è stata emessa dal Giudice di prima istanza. Se proposta dal Procuratore, deve essere senza ritardo notificata all'interessato. L'istanza è dichiarata irricevibile qualora non venga versata contestualmente la relativa tassa stabilita dalla Giunta all'inizio del quadriennio olimpico, rimborsabile in caso di accoglimento.
- 3) Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se comprovati, che il sanzionato deve essere assolto. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l' esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena. L'istanza di revisione è proponibile senza limiti di tempo e anche se la sanzione è stata interamente espiata.
- 4) La richiesta deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla Commissione d'Appello. La richiesta è dichiarata inammissibile se proposta fuori dei casi previsti o se manifestamente infondata. La Commissione d'Appello ha facoltà, in ogni stato della procedura e con ordinanza motivata, di sospendere l'esecuzione della sanzione in corso.
- 5) L'istanza va notificata dalla parte istante al Procuratore che ha facoltà di intervenire in ogni fase del giudizio, esclusa la Camera di Consiglio.

Art. 14. - Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive

Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:

- a) l'ammonizione;
- b) l'ammenda, da € 100,00 a € 1.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
- c) la squalifica, da un mese a quattro anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive;
- d) la radiazione, che può essere comminata nei casi di estrema gravità.

Art. 15. - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati

Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la squalifica da un mese a quattro anni;
- c) la radiazione, che può essere comminata nei casi più gravi.

La violazione delle norme sul doping comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Antidoping del CONI.

Art. 16. - Misura delle sanzioni - La continuazione

- 1) La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto conto dell'eventuale recidiva.

Gli Affiliati ed i Tesserati che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena.

Si distinguono tre forme di recidiva:

a) la semplice - consiste nel fatto di commettere un'infrazione dopo aver subito condanna irrevocabile per un'altra infrazione. Può importare un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

b) L'aggravata - si ha quando:

1. la nuova infrazione è della stessa indole della precedente (recidiva specifica);
2. è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale);
3. durante o dopo l'esecuzione.

L'aggravata può portare ad un aumento della pena da infliggere fino ad un terzo, se concorre una sola delle tre circostanze di cui sopra, fino alla metà se ne concorre più di una.

c) la reiterata, infine, si ha allorché la nuova infrazione è commessa da chi è già recidivo. La recidiva reiterata può essere, a sua volta, semplice o aggravata. Nel primo caso comporta un aumento della pena sino alla metà. Nel secondo caso l'aumento può essere fino a 2/3, ovvero da 1/3 ai 2/3 nell'ipotesi di cui al Punto 3) della precedente Lettera b).

La contestazione della recidiva è obbligatoria, peraltro, il Giudice Sportivo ha facoltà di irrogare o meno gli aumenti di pena previsti. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Il Giudice Sportivo stabilisce la misura dell'aggravamento della sanzione base tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso però l'aumento della pena per la recidiva può superare i limiti di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione. 2) La sanzione dell'ammonizione non è rilevante ai fini della recidiva. 3) Quando più infrazioni risultano commesse in esecuzione di un medesimo disegno illecito, per tutte si applica la sanzione ritenuta equa per la più grave di esse aumentata da un minimo di quindici giorni di squalifica o € 150,00 di ammenda fino ad un massimo di tre volte la sanzione base.

Art. 17. - Tentativo di infrazione

L'Affiliato od il Tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è, comunque, responsabile è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Art. 18. - Circostanze aggravanti

Aggravano la misura base della sanzione:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni dell' Ente di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi dell'Ente o di qualsiasi altro Tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 19. - Circostanze attenuanti

1) Attenuano la sanzione disciplinare base le seguenti circostanze:

- a) l'aver agito in seguito a provocazione;
- b) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver desistito;
- d) l'aver, prima del procedimento, riparato interamente il danno;
- e) il concorso del fatto doloso della persona offesa.

2) Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 20. - Valutazione delle circostanze

1) Le circostanze attenuanti o che escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2) Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili soltanto se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3) Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 21. - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti l'Organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità e la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'Organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione della sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

Art. 22. - Sospensione cautelare

1) Il Giudice Sportivo, nei casi di particolare gravità può disporre, con provvedimento motivato su richiesta del Procuratore alle liti, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva degli Affiliati e dei Tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare. Non può procedersi a sospensione se non in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di pericolo di inquinamento delle prove

2) Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Presidente della Commissione d'Appello.

3) Il ricorso, succintamente motivato, deve essere inviato alla Segreteria Generale mediante lettera raccomandata, lettera assicurata, telegramma o altro equivalente mezzo celere, nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notizia del provvedimento che si intende impugnare.

4) Il provvedimento positivo di sospensione deve contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

- generalità dell'incolpato;

- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;

- motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;

- esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;

- data di scadenza della misura cautelare;

- la data e la sottoscrizione del Giudice Sportivo che emette il provvedimento.

5) I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

6) I provvedimenti di sospensione, se non contengono espressamente una durata (sei mesi, un anno ecc.ecc.), si ritengono validi sino alla sentenza conclusiva.

7) La sospensione prevista nei confronti dei Dirigenti dell'Ente sia centrali che periferici dall'Art.1 punto 5 del presente regolamento, deve essere espressamente richiesta dal denunciante ed entra in vigore non appena instaurato il procedimento e solo qualora il Procuratore, valutate le circostanze, ne stabilisca l'applicazione.

Art. 23. - La prescrizione

1) Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tutti i casi in cui, dalla data del commesso illecito, siano decorsi cinque anni senza che sia stato aperto procedimento disciplinare.

2) Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.

3) Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna di primo grado; in nessun caso può essere superata la metà del termine di cui al Punto 1).

Sono cause interruttive:

a) l'interrogatorio davanti al Procuratore;

b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;

e) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel Punto 1) possono essere prolungati oltre la metà.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Art. 24. - Notifiche

1) Le notifiche sono curate dalla Segreteria Generale

2) La Segreteria Generale affianca l'attività degli Organi di Giustizia Sportiva, eseguendone le disposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.

3) Salvo che non sia necessario disporre, per particolari motivi di urgenza, la notifica telegrafica, le notifiche si eseguono, di norma, tramite il servizio postale con lettera raccomandata e avviso di ricevimento all'indirizzo della Società Sportiva di appartenenza ed al domicilio del Tesserato dichiarato e noto all'Ente.

La notifica dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva si esegue mediante deposito presso la Segreteria Generale.

Ai fini della decorrenza di tutti i termini menzionati negli Articoli che precedono, si considera come data di spedizione quella risultante dal timbro postale e come data di ricezione quella attestata dalla cartolina di ricevimento.

4) Tutti i termini sopra stabiliti per la presentazione di ricorsi e reclami sono perentori, nel senso che, una volta decorsi, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli.

Art. 25. - La Riabilitazione

1) La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2) È emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

3) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al Punto precedente. La Commissione d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Commissione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria Generale, che provvede alla trascrizione nel casellario e a darne comunicazione all'istante a mezzo lettera raccomandata a/r, nel termine di sette giorni.

4) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

5) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice Sportivo che commina la nuova condanna.

Art. 26. - Amnistie, indulti e grazia

1) L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale l'Ente rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. È una delle cause di estinzione dell'illecito disciplinare, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna (amnistia propria). Se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della condanna (amnistia impropria). Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi.

2) L'amnistia può essere concessa dalla Giunta in occasioni eccezionali.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

3) La Giunta indica la decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

4) L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi.

L'indulto, provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.

5) La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione della Giunta, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.

6) Competente a concedere la grazia, provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole e determinate persone, è il Presidente dell' Ente.

7) La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.

8) L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato al Presidente dell' Ente dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione.

9) Nei casi di radiazione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda dell'interessato diretta ad ottenere la riammissione all' Ente e non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

Art. 27. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Esecutiva del CNSFiamma.
